

*I giudici europei intervengono sulla brevettabilità dei medicinali e sulla definizione di embrione*

# L'embrione muore? No al brevetto

**La Corte di giustizia Ue: l'ovulo fecondato ha dignità umana**

DI LUIGI CHIARELLO

**N**on è possibile brevettare medicinali ricavati da cellule staminali con procedimenti che comportano la distruzione di embrioni umani. Lo hanno stabilito ieri i giudici della Corte di giustizia europea, che hanno fissato al momento della fecondazione dell'ovulo la nozione di embrione. Attribuendo a esso «dignità umana». Di più. I giudici comunitari hanno anche sostenuto che la qualificazione di embrione umano «deve essere riconosciuta anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi». Perché attraverso queste tecniche si dà avvio «al processo di sviluppo di un essere umano». È quanto stabilito da una sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-34/10, Oliver Brüstle / Greenpeace eV), che si è espressa sul caso di un trattamento contro il morbo di Parkinson, brevettato dal ricercatore tedesco Oliver Brüstle. I giudici comunitari, va sottolineato, hanno riconosciuto brevettabile, invece, un procedimento, che abbia finalità terapeutiche o diagnostiche applicate all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo.

**Il storia.** Oliver Brüstle è titolare di un brevetto, depositato il 19 dicembre 1997, relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate. Si tratta di cellule ricavate da staminali embrionali umane utilizzate per curare le malattie neurologiche. Secondo Brüstle, ne esistono già applicazioni cliniche su pazienti affetti da morbo di Parkinson.

Su domanda presentata da Greenpeace eV, il Tribunale federale tedesco dei brevetti (Bundespatentgericht) ha dichiarato la nullità del brevetto di Brüstle, perché prevede procedimenti che consentono di ottenere cellule progenitrici a partire da cellule

staminali di embrioni umani.

Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di cassazione della Germania), sentito Brüstle, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia europea in merito all'interpretazione della nozione «embrione umano»; una nozione non definita dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. I giudici tedeschi hanno chiesto alla Corte di giustizia di sapere se l'esclusione della brevettabilità dell'embrione umano riguardi tutti gli stadi della vita a partire dalla fecondazione dell'ovulo o se debbano essere soddisfatte altre condizioni. Per esempio, che sia raggiunto un determinato stadio di sviluppo. Esaminando la nozione di «embrione umano», la Corte di giustizia ha sottolineato in primis che essa non è chiamata ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma che deve limitarsi a un'interpretazione giuridica delle disposizioni della direttiva. E a riguardo ha fissato un paletto fondamentale

**Il principio.** Secondo i giudici europei, il legislatore dell'Unione, nella direttiva 98/44/CE, ha voluto escludere qualsiasi possibilità di brevettabilità «quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato». E, in relazione alla nozione di embrione umano, questa, secondo la Corte di giustizia, «deve essere intesa in senso ampio». Più esplicitamente, i giudici europei dicono che «sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». Di più. Questa qualificazione di embrione umano, spiega la Corte, «deve essere riconosciuta anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi». Infatti,

chiosano i giudici Ue: «Anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, essi, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, «sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». Esattamente come avviene con l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo.

**La decisione.** Tornando, quindi, ad analizzare il metodo Brüstle, i giudici sottolineano come questo ricorra al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti. E comporti la distruzione dell'embrione. A riguardo, i giudici Ue hanno detto chiaramente che «il non escludere dalla brevettabilità una tale invenzione rivendicata, darebbe la possibilità al richiedente il brevetto di eludere il divieto di brevettabilità, attraverso una stesura abile della rivendicazione». E hanno anche ribadito come l'utilizzazione di un procedimento a fini di ricerca scientifica non sia brevettabile.

Quindi, per concludere, i giudici europei hanno reputato che «un'invenzione non possa essere brevettata qualora l'attuazione del procedimento richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza». Un principio, questo, da seguire anche ove, in sede di domanda di brevetto, «la descrizione di tale procedimento non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani». Come avvenuto nel caso in questione.

© Riproduzione riservata

